



Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli Primi elementi per una valutazione

1. L'iniziativa della Giunta regionale

La Giunta regionale, al fine di prevedere la realizzazione ed il sostegno a una gamma ampia e coordinata di interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere contro le donne e per il sostegno alle donne stesse e ai loro figli, adeguando, consolidando ed ampliando le previsioni contenute nella vigente normativa regionale, ha presentato un organico disegno di legge di riordino della materia.

Il disegno di legge regionale n. 142 “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli” stabilisce, in coerenza con i principi introdotti a livello internazionale e nazionale, i principi

informativi delle politiche regionali e le competenze degli enti coinvolti, anche prevedendo la costituzione di un tavolo di coordinamento regionale. Va poi a disciplinare numerosi strumenti, attività, azioni e interventi, nonché la relativa programmazione regionale.

Il ddl n. 142 prevede, tra l'altro, l'abrogazione e sostanziale riassorbimento in una disciplina più generale della **legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 “Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”** e della **legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 “Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio”**.

2. La richiesta di parere al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche

La **IV Commissione permanente** nell'esaminare il disegno di legge n. 142 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" ha ravvisato l'opportunità di richiedere al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche un parere in merito alla formulazione della clausola valutativa contenuta nell'articolo 23 del provvedimento.

Si ricorda che il **Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche** è un organismo paritetico del Consiglio regionale del Piemonte che coadiuva le Commissioni consiliari permanenti e l'Assemblea nell'applicazione degli strumenti di qualità della normazione e nell'esercizio della funzione di controllo intesa come verifica sull'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche. **Tra le funzioni proprie del Comitato, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento interno del Consiglio regionale, vi è quella di esprimere su richiesta delle Commissioni, entro quindici giorni, pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge.**

Per **clausola valutativa** si intende uno specifico articolo di legge attraverso il quale si attribuisce un mandato informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della stessa legge di

raccogliere, elaborare e infine comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate. Tali informazioni dovrebbero servire a conoscere tempi e modalità d'attuazione della legge; ad evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase d'implementazione; e a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale. **L'art. 45 del Regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte stabilisce che nelle leggi regionali più rilevanti vengono inserite clausole valutative che dettano i tempi e le modalità con cui le funzioni di controllo e di valutazione devono essere svolte indicando anche gli oneri informativi posti a carico dei soggetti attuatori.**

Si cercherà di presentare di seguito alcuni primi elementi di approfondimento, utili a supportare l'espressione del parere, in un'ottica di **valutazione prospettica**. Per valutazione prospettica si intende qui in particolare una valutazione che si concentra sui risultati che l'intervento pubblico dovrebbe produrre, viene progettata contestualmente alla definizione dell'intervento e definisce, prima dell'attuazione dello stesso, quali potrebbero essere i dati e le informazioni necessari ai fini della valutazione e i tempi previsti per la sua realizzazione [Nota del Laboratorio di pratiche valutative di progetto CAPIRe "Valutazione prospettica e processo legislativo"].

3. Le previsioni della normativa vigente e le attività svolte nel campo della valutazione

L'articolo 5 della l.r. 11/2008, recante clausola valutativa, prevede che entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenti alla Commissione consiliare competente una relazione annuale che contenga risposte documentate a una serie di quesiti circa l'istituzione del fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, nonché circa la sua attività e le azioni regionali ad esse relative. Pur essendo pervenuto nel mese di novembre 2011 al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, che aveva sollecitato la relazione, un rapporto dell'Assessorato competente che prevedeva la relazione entro la fine di ottobre 2011 (sic!), questa ad oggi **non risulta pervenuta**.

L'articolo 11 della l.r. 16/2009, pure recante clausola valutativa, prevede

che la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenti alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga una serie di informazioni qualificate sulle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza. **Una prima relazione è pervenuta al Comitato, che la aveva sollecitata, nel settembre 2015.**

In merito a entrambe le clausole valutative l'Assessore regionale competente Monica Cerutti ha relazionato al Comitato il 5 ottobre 2015, pur comunicando come per quanto attenga la prima siano ancora in corso delle verifiche.

4. I principali elementi emersi dalla precedente attività di valutazione

Per quanto attiene l'istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio prevista dalla legge regionale 29 maggio 2009, n. 16, da quanto relazionato dalla Giunta regionale, emerge tra l'altro quanto segue.

Sulla base di una prima mappatura nazionale aggiornata al 30 ottobre

2013, cui ha partecipato la Regione Piemonte, dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul territorio regionale, risultano attivi sul territorio regionale **20 Centri antiviolenza, di cui 15 a titolarità pubblica e 5 a titolarità privata**, in possesso di protocolli/accordi con gli enti territoriali, e **7 Case rifugio, di cui 5 a**

titolarità pubblica e 2 a titolarità privata. Da un punto di vista territoriale, i **Centri antiviolenza** erano così suddivisi per provincia: **2 ad Alessandria, 4 ad Asti, 1 a Biella, 3 a Cuneo, 4 a Novara, 4 a Torino, 1 a Vercelli, 1 nel Vco.** Le **case rifugio** erano invece presenti solo nelle province di **Biella, Cuneo e Torino.** Al di fuori del citato monitoraggio, risultavano inoltre esistere altri 13 centri/sportelli antiviolenza che non hanno risposto o a titolarità privata.

Sempre alla data del 30 ottobre 2013, nella gestione dei Centri risultavano al monitoraggio essere impegnati **258 operatori**, per la maggior parte assistenti sociali, psicologi, avvocati, facilitatori culturali e volontari.

Nel corso dei primi 10 mesi del 2013 **le richieste di aiuto pervenute** ai Centri, sempre da come risultanti al monitoraggio, sono state 1549, di cui: per il 64,5% provenienti da donne italiane e il restante 34,5% straniera, con un'età mediamente compresa tra i 35 e i 40 anni. Si denota inoltre una prevalenza di **donne con figli a carico, per lo più minorenni, per cui il fenomeno della violenza assistita è strettamente associato alla violenza consumata tra le pareti domestiche** perpetrata dal marito/compagno a danno della propria moglie/compagna.

Accanto ai centri antiviolenza opera inoltre il **Coordinamento della Rete Sanitaria per l'accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza sessuale e domestica**, attivato con DGR n. 14-12159 del 21 settembre 2009, costituito da un referente per Azienda Sanitaria Regionale e da due referenti

per ogni Ospedale sede di Pronto Soccorso-DEA.

La l.r. 16/2009 ha potuto beneficiare nel tempo di finanziamenti non continuativi. Per questo si sono potuti svolgere solamente **due bandi nel 2013 e uno nel 2014**, che hanno tra l'altro finanziato la realizzazione di **3 nuove Case rifugio nelle province di Cuneo e del Vco**, nonché **un'ampia tipologia di interventi, iniziative e attività valutate di interesse, anche finalizzate alla prevenzione e all'emersione del fenomeno.**

È in fase di conclusione la mappatura aggiornata al 27 novembre 2014. Sembrerebbe emergere altresì, sempre secondo la Giunta, l'importanza dell'esistenza di un sistema regionale di coordinamento e promozione di questi servizi in stretto raccordo con tutti gli altri servizi interessati, con l'obiettivo di sistemare e finanziare stabilmente questa rete di servizi.

A proposito del fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, istituito dalla legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, si può al momento ricordare che si è trattato del **primo fondo di questo tipo in Italia**, che il fondo è gestito da Finpiemonte S.p.A. e che il relativo regolamento è stato modificato nel 2014 in modo da garantirne **l'utilizzo anche ai minorenni.** Secondo la Giunta, si tratta di uno strumento ancora poco conosciuto, ma che comunque ha visto la presentazione di **159 domande con richiesta di sostegno per il patrocinio legale, di cui 151 accolte, per complessivi 359 mila euro erogati** (al netto degli interessi). Il fondo è

esaurito dal 2014, ma la Giunta ha comunicato di stare lavorando per una

sua riattivazione.

5. I principali risultati attesi dalle nuove norme e le attività di valutazione

L'analisi del disegno di legge, anche alla luce di quanto esposto nella relazione di accompagnamento e dall'Assessore competente al Comitato, consente, senza pretesa di esaustività, di mettere in evidenza quelli che sembrano essere i principali risultati attesi diretti di questa politica regionale, circa i quali è possibile formulare alcune domande di valutazione.

Uno dei principali obiettivi che si prefigge questa politica sembra essere quello di **dare una sistemazione e un finanziamento stabili ai servizi e alla loro rete regionale**. Non è difficile a questo proposito immaginare dei quesiti valutativi per richiedere un'adeguata informazione circa l'effettiva attuazione di questo obiettivo. Sembra opportuno, anche alla luce delle carenze informative accumulate negli anni precedenti, prestare particolare attenzione al **Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti**.

Ulteriori principali obiettivi sembrano essere quelli di **rafforzare la prevenzione del fenomeno della violenza di genere** e di **favorire la sua**

emersione. Questo significa che da una semplice esibizione delle dimensioni quantitative osservate del fenomeno della violenza di genere non è semplicemente misurabile il suo effettivo andamento, né sarà possibile stabilire immediati confronti.

Non si può tuttavia escludere del tutto l'opportunità di **offrire almeno alcuni elementi che possano essere utili nell'analisi degli effetti**, se non precise stime circa l'andamento reale del fenomeno e degli effetti della politica nelle sue dimensioni quantitative, almeno alcuni elementi utili a valutare i servizi effettivamente erogati e il loro impatto sulle vittime in termini di efficacia.

Infine, sembra opportuno coordinare la valutazione di questa politica alla sua **pianificazione regionale**, nonché alla disponibilità di un **quadro informativo generale dell'andamento del fenomeno della violenza di genere e, almeno in forma sintetica, di tutte le principali attività e iniziative realizzate**. A questo proposito sembra utile fare riferimento anche ai dati del previsto **Albo regionale dei Centri antiviolenza e della Case rifugio**.

Direzione Processo Legislativo

Silvia Bertini (Direttore)

Unità organizzativa Qualità della normazione e valutazione delle politiche

Fabrizio d'Alonzo (Responsabile)

Andrea Strocio

Tel: 011-5757241 Fax: 011-5757287

E-mail: comitato.valutazione@cr.piemonte.it

Web: <http://www.cr.piemonte.it/cms/consiglieri/altre-commissioni.html>